



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier

Presidente

dott. Andrea Zuliani

Giudice

dott. Gianmarco Calienno

Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. ritualmente depositato in data 18 ottobre 2019 dalla **CGS S.p.a.**, C.F.02736870581, con sede legale in Tavagnacco (UD), via E. Fermi 108, Fraz. Feletto Umberto, in persona dell'Amministratore unico sig.ra Paula Maria Pelizzaro, legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri di firma a norma dell'art. 152 l.fall., domiciliata ai fini del presente procedimento in Udine, via Riva Bartolini 15, presso lo studio dell'avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste, C.F.CNNNCL76H21L483O, che la rappresenta e difende;

visto il decreto con cui il Tribunale ha assegnato il termine di 90 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.f.;

letta la richiesta di proroga tempestivamente formulata, la quale ha evidenziato la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per la predisposizione della proposta;

visto il decreto con cui il Tribunale ha concesso la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, "tenuto conto delle concrete attività poste in essere dalla società, funzionali alla prospettata continuità indiretta";

rilevato che il termine, che sarebbe giunto a scadenza il 16.3.2020, è stato prorogato *ope legis* sino al 19.5.2020 per effetto della sospensione del suo decorso disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 36 D.L. 23/2020, per il periodo 9.3.2020-11.5.2020 (tale effetto è stato recepito dal Tribunale con i decreti dd. 19.3.2020 e 23.4.2020, che hanno indicato la nuova data di scadenza del termine).

letti la proposta definitiva, il piano e la relativa documentazione depositati dalla società nel predetto termine concesso;

letta la relazione del professionista, dott. Pascolin, di cui all'art.161 3° comma LF nonché le speciali attestazioni, redatte dal medesimo professionista, di cui agli art.160 comma 2° LF e 186 bis LF;



visto il decreto del 26/6/2020 con cui il Tribunale ha mosso una serie di rilievi critici, in particolare sulla formazione delle classi e sui crediti contestati relativi alla Classe 2, fissando l'udienza del 9/7/2020;

rilevato che all'esito della discussione il Tribunale di Udine assegnava alla proponente termine sino al 3/9/2020 per modificare ed integrare la proposta, il piano e le attestazioni nei termini di cui al relativo verbale, fissando nuova udienza per il 10/9/2020;

letta la memoria integrativa depositata dalla proponente, la quale ha riscontrato le considerazioni del Tribunale, nonché la documentazione allegata;

visto il verbale dell'udienza collegiale del 10/9/2020;

udita la relazione del Giudice relatore;

rilevato che:

la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente, la sede statutaria di parte resistente si trova in TAVAGNACCO (UD), né risulta altrimenti individuabile una diversa sede principale

la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente;

la proposta è corredata della determina dell'organo amministrativo, assunta nella forma prevista dall'art.152 LF;

parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F, essendo impresa commerciale;

non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;

versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

in estrema sintesi e nei limiti di quanto in questa sede interessa

osserva

La società proponente

La ricorrente ha operato – sinteticamente e senza pretesa di analiticità - prevalentemente nel settore delle infrastrutture, occupandosi altresì di edilizia commerciale,



direzionale e residenziale, prestando la propria attività in favore di Enti Pubblici quali A.N.A.S. S.p.a., F.V.G. Strade S.p.a., Autostrade per l'Italia S.p.a., Regioni, Province e Comuni italiani, oltre che per altri Enti privati.

La proposta, il piano, l'attestazione

La proposta concordataria, così come da ultimo modificata, si basa su un piano concordatario in continuità (indiretta) ex art.186 bis LF, finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario allo scopo di assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento delle proprie pretese. Essa prevede, in sintesi:

a) pagamento integrale delle spese di procedura, dei compensi professionali funzionali alla presentazione della domanda di concordato, degli altri crediti prededucibili e di ogni altro onere di gestione e di funzionamento della Società in corso di procedura;

b) pagamento integrale, nel termine dell'anno previsto dall'art.186 bis, 2° co., lett "c", l.fall. (o nel più breve termine in cui si realizzerà la cessione dell'azienda per i creditori ipotecari), di tutti i creditori muniti di prelazione ipotecaria o di privilegio, con la sola eccezione della degradazione a chirografo dell'IVA di rivalsa, relativa alle forniture di beni non più individuabili, per cui avvalendosi del disposto dell'art. 160, co. 2, l.fall. la proposta prevede la degradazione a chirografo;

c) pagamento in misura percentuale dei crediti chirografari, che risulterà nei limiti del realizzo dell'attivo concordatario, entro 36 mesi dall'omologazione, salva la normale alea della durata dei giudizi per i crediti in contenzioso, secondo la seguente suddivisione in classi:

CLASSE 1 – Società consortili a r.l. partecipate da CGS.

CLASSE 2 - Creditori chirografari delle Società consortili a r.l. partecipate da CGS che abbiano invocato la responsabilità illimitata e solidale della predetta per le obbligazioni contratte dalla S.c.r.l. – Classe composta esclusivamente da crediti contestati.

CLASSE 3 – Creditori chirografari la cui pretesa trovi causa in operazioni di finanziamento effettuate dalle Banche a favore di CGS, ovvero a favore di terzi, di cui CGS è però garante.

CLASSE 4 – Creditori chirografari con pretese di regresso verso CGS quali garanti escussi per cauzioni o fidejussioni (o di cui è stata richiesta l'escussione).

CLASSE 5 – Creditori chirografari le cui pretese sono sorte in funzione dell'attività operativa aziendale diretta, non derivanti da operazioni di finanziamento



CLASSE 6 – Creditori chirografari per compensi Organi Sociali.

Secondo la proposta per tali classi sono previste le seguenti percentuali:

CLASSE 1 – 10%

CLASSE 2 – 2%

CLASSE 3 – 20%

CLASSE 4 – 24%

CLASSE 5 – 24%

CLASSE 6 – 20%

con la precisazione che tali percentuali secondo la società proponente sono ragionevolmente conseguibili in relazione agli impegni di liquidazione dell'attivo già assunti, ma che non sono da considerarsi vincolanti, fermo l'impegno concordatario al soddisfacimento nella misura minima nei seguenti termini:

CLASSE 1 – 5%

CLASSE 2 – 1%

CLASSE 3 – 9%

CLASSE 4 – 11%

CLASSE 5 – 11%

CLASSE 6 – 9%

con la previsione che qualsiasi sopravvenienza attiva sia comunque devoluta proporzionalmente ai creditori anche se siano già state raggiunte le percentuali previsionali di cui sopra (fermo il limite dell'integrale soddisfacimento del passivo concordatario).

Il piano, quanto al suo contenuto, prevede, in ragione di ciò, un fabbisogno attestato pari alla stima dell'attivo realizzabile per complessivi Euro 3.866.692,95 così composto:

ATTIVO	
Vendita azienda	1.250.000,00
Fitti attivi	72.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	8.848,00
Rimanenze finali di materie prime	171.255,97
Rimanenze lavori in corso su ordinazione (al netto di acconti ricevuti)	661.278,04
Crediti v/clienti	1.007.554,25
Ft. da emettere	68.000,00
Crediti tributari	594.743,41
Altri crediti	10.714,28
Liquidità	22.299,00
TOTALE ATTIVO	3.866.692,95

Le linee guida del piano sotteso alla predetta proposta sono sinteticamente le seguenti:

a) riscossione dei canoni d'affitto d'azienda;



- b) ai sensi dell'art. 163 bis l.fall., indizione di una procedura competitiva per la selezione del cessionario dell'azienda, sulla base dell'offerta già presentata da Spiga S.r.l., con la conseguente aggiudicazione definitiva e riscossione del prezzo;
- c) riscossione dei valori di magazzino;
- d) riscossione dei crediti derivanti dai SAL in corso di formazione relativi alle commesse che verranno completate dall'affittuaria;
- e) riscossione dei crediti commerciali per le commesse già eseguite;
- f) riscossione dei crediti tributari;
- g) liquidazione dei beni non compresi nel perimetro dell'azienda ceduta, compresi i beni eventualmente sopravvenuti nel corso della procedura e non elencati nella proposta o nel piano,
- h) risoluzione o scioglimento dei rapporti non funzionali al piano.

L'insieme delle attività in tal modo dovrebbero non solo consentire la cessione dell'azienda in esercizio, ancorchè all'esito della necessaria procedura competitiva ex art.163 bis LF, ma dovrebbero permettere di soddisfare i creditori prededucibili e privilegiati, nonché quelli chirografari –suddivisi in classi – ab origine e degradati, nelle misure delle percentuali sopra indicate.

La relazione del professionista attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, nonché la fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità (indiretta) che la prosecuzione dell'attività d'impresa ivi prevista è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Tale relazione, alla luce delle integrazioni effettuate, è risultata redatta in modo apparentemente corretto, per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

Allo stesso modo, la suddetta attestazione, così come integrata appare altresì sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori appaiono condivisibili: lo scenario della mera liquidazione fallimentare apparirebbe inadeguato ad assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori.



Inoltre, il piano è corredato dalla speciale attestazione di cui all'art.186 3° comma LF in ragione degli appalti pubblici facenti capo alla ricorrente, in cui è subentrata attualmente l'affittuaria, rispetto ai quali, valutando la capacità di adempimento dell'affittuaria, il professionista ha attestato, sulla scorta di considerazione che appaiono corrette, che la continuazione dei contratti pubblici sia conforme al piano e vi sia una ragionevole capacità di adempimento degli stessi.

La proposta, prevedendo inoltre la degradazione a chirografo dell'IVA di rivalsa - diversa da cespiti e beni in leasing specificamente individuabili- relativa alle forniture di beni non più individuabili, è accompagnata anche dalla speciale relazione di cui all'art.160 2° comma LF che attesta, per l'appunto, sulla base di un corretto iter argomentativo, che essa è stata correttamente degradata a chirografo per l'impossibilità di individuare i beni oggetto del privilegio e, quindi, come tali non valutabili.

Va, inoltre, segnalato che le criticità presentate dalla proposta e dall'attestazione relativamente ai crediti contestati di cui alla Classe 2 sono state correttamente chiarite ed integrate.

Ritiene, quindi, il Collegio che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Inoltre, nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza dell'opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso, tenendo anche conto, in relazione alla cessione dell'azienda in esercizio, degli eventuali effetti prodotti dall'emergenza sanitaria epidemiologica da coronavirus COVID-19,.

Oltre a ciò il commissario relazionerà preventivamente al giudice delegato- che riferirà poi in Collegio- sulle modalità di pubblicità più opportune per la necessaria procedura competitiva di cui all'art.163 bis LF in considerazione dell'offerta di acquisto dell'azienda da parte dell'attuale affittuaria Spiga srl.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.



Inoltre, con la presentazione della domanda definitiva la società debitrice ha chiesto, previa concessione di proroga per 60 giorni della già concessa sospensione di tali contratti, stante decreto Tribunale di Udine dd.16.1.2020, notificato alle controparti il 20.1.2020, di essere autorizzata ex art. 169 bis l. fall. a sciogliersi, in quanto non funzionali al piano, dal contratto d'appalto intercorso con Anas S.p.a. S.S. 199 – adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari/Olbia – Lotto 2° - dal km 11+800 al km 24+200, nonché dal seguente contratto ad esso correlato: a) modifica di raggruppamento temporaneo di imprese Rep. n. 9054 dd. 24.9.2019 Notaio Mauro Grandi di Milano.

Orbene, ritiene il Collegio che nulla osti alla proroga di 60 gg. della già concessa sospensione dei contratti di cui alla richiesta di scioglimento, rimettendo al giudice delegato, sentito l'altro contrente, di provvedere sull'istanza di scioglimento predetta ai sensi del 1° comma dell'art.169 bis LF.

Sono invece già state autorizzate dal Tribunale le transazioni con il Comune di Sedegliano e quelle relative ai contratti di appalto intercorsi con SAV s.p.a. e dei negozi ad essi correlati.

In definitiva, la ricorrente va senz'altro ammessa alla procedura.

PQM

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **CGS S.p.a.**, C.F.02736870581, con sede legale in Tavagnacco (UD).

- 1) delega alla procedura il giudice dott. Gianmarco Calienno;
 - a) conferma quale commissario giudiziale il dott. Giuliano Bianco;
 - b) ordina la convocazione dei creditori **per l'udienza del 8 febbraio 2021 alle ore 9.30** fissando **il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto** per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato. Il commissario deve depositare la sua relazione ex art. 172 **almeno 45 giorni prima dell'adunanza**;
 - c) rammenta che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012;
 - d) stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente della somma di EURO 107.256,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura, disponendo che il commissario giudiziale relazioni prontamente circa la tempestività del versamento;
 - e) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario



- giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- f) dispone che la medesima società in concordato consegna al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- g) dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito internet www.fallimentiudine.com sia sul quotidiano MESSAGGERO VENETO e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- h) autorizza la proroga di 60 giorni della già concessa sospensione ex art.169 bis LF di cui in motivazione;
- i) dispone che si provvederà con successivo decreto alla procedura competitiva di cui all'art.163 bis LF relativamente alla cessione dell'azienda in esercizio prevista nel piano.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Udine il 14/10/2020

Il Presidente
dott. Francesco Venier

